

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA e IANNELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1969

Provvedimenti urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende risolvere alcuni problemi dell'Università che presentano carattere di particolare urgenza.

Esso, lungi dal costituire uno stralcio del provvedimento organico di riforma della Università, attualmente all'esame del Senato, vuole adottare soluzioni di carattere provvisorio, con effetto dall'anno accademico che sta per iniziare, per fronteggiare situazioni che non possono attendere il perfezionamento della riforma stessa e senza pregiudizio delle soluzioni definitive che saranno da questa realizzate.

Le proposte disposizioni riguardano gli studenti, il personale insegnante e il personale non insegnante.

Per quanto riguarda gli studenti, una delle esigenze più avvertite è quella della liberalizzazione degli accessi.

Va ricordato, in particolare, che, per l'anno accademico 1968-69, in attesa della riforma degli ordinamenti didattici, venne consentita con decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito in legge 12 febbraio 1969, n. 8, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di Magistero senza

l'esame di concorso previsto dall'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Si rende adesso necessaria una proroga dell'efficacia della norma riguardante l'ammissione senza concorso.

Non può, peraltro, non considerarsi che l'esigenza di liberalizzazione degli accessi è di assai più ampia portata, riguardando, per gli istituti magistrali come per tutti gli altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, l'ammissione a qualsiasi corso di laurea.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, ispirandosi agli orientamenti emersi in sede di discussione della riforma universitaria presso la 6^a Commissione del Senato, consente l'accesso a qualsiasi corso di laurea sia ai diplomati degli istituti di durata quinquennale sia, previa frequenza di apposito corso annuale, ai diplomati di istituti di durata quadriennale.

Si ottiene così, sin da questo anno accademico, un'ampia liberalizzazione degli accessi, consentendo anche agli studenti provenienti dagli istituti tecnici, il più delle

volte appartenenti a famiglie non agiate, di iscriversi ai corsi di laurea che meglio rispecchino le rispettive vocazioni; nel contempo, con l'istituzione dei predetti corsi annuali e con la conseguente più ampia ripartizione fra tutte le facoltà universitarie dei provenienti dagli istituti magistrali, si renderà possibile arrestare il preoccupante fenomeno del sovraffollamento delle facoltà e degli istituti superiori di Magistero.

Per analoghe ragioni sarà possibile ridimensionare la popolazione studentesca della Facoltà di economia e commercio.

L'articolo 2 riguarda la liberalizzazione dei piani di studio. Esso consente agli studenti di realizzare i propri interessi culturali nelle forme più autonome e responsabili, attraverso la predisposizione di piani di studio diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; tali piani devono essere approvati dal Consiglio di facoltà.

L'articolo 3 stabilisce che gli studenti che godono dell'assegno di studio universitario sono esentati dal pagamento di tasse, soprattasse, diritti di segreteria e da qualsiasi genere di contributi. Si vuole evitare che il beneficio economico derivante dall'attribuzione dell'assegno universitario venga, sia pure parzialmente, vanificato dal pagamento delle tasse e dei contributi su indicati. È questo un ulteriore passo avanti verso la effettiva realizzazione del diritto allo studio in favore degli studenti meritevoli, provenienti da famiglie a basso reddito.

Al fine di assicurare la necessaria continuità didattica nello svolgimento di una efficace opera di insegnamento, viene stabilito, con l'articolo 4, che gli incarichi di insegnamento conferiti per gli anni accademici 1968-69 e 1969-70 sono prorogati di un anno, a richiesta degli interessati. Per gli assistenti ordinari è sufficiente, ai fini della proroga, l'incarico svolto nel 1969-70.

L'articolo 5 abroga le norme secondo le quali gli assistenti universitari non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Considerati gli orientamenti del disegno di legge n. 612, in ordine all'istituto della

libera docenza, non appare opportuno compromettere irrimediabilmente la posizione degli assistenti non liberi docenti che, per lo scadere del decennio, dovrebbero cessare definitivamente dal servizio.

Per evitare tale pregiudizio è necessario che il presente disegno di legge entri in vigore prima dell'inizio dell'anno accademico 1969-70; pur nell'auspicio della massima rapidità dell'*iter* del disegno di legge stesso, si è ritenuto prudente far decorrere gli effetti dell'abrogazione dal 31 ottobre 1969, cioè da data anteriore a quella in cui gli assistenti dovrebbero decadere dal servizio.

L'articolo 6, mentre sposta al 30 novembre 1969 il termine per il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami di abilitazione alle libere docenze relativi al 1969, sospende ulteriori bandi fino alla emanazione di nuove norme disciplinanti l'intera materia. In tal modo, mentre si consente lo svolgimento dei concorsi e degli esami relativi al 1969, si evita il pregiudizio che alla migliore soluzione del problema universitario deriverebbe dall'ulteriore applicazione delle norme attualmente in vigore.

L'ultimo comma dello stesso articolo elimina, per i futuri concorsi a posti di assistente ordinario, il sistema della terna, prevedendo un solo vincitore.

L'articolo 7 prevede l'integrazione delle norme destinate a contributi di funzionamento alle Università. Queste ultime otterranno, in tal modo, maggiori entrate, di entità superiore al minor introito derivante dall'applicazione dell'articolo 3.

Alla copertura degli oneri, previsti in lire 8.000.000.000 (di cui lire 3.000.000.000 per i corsi di cui all'articolo 1 e lire 5.000.000.000 per l'applicazione all'articolo 3), si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

In detto capitolo è, infatti, accantonata la somma di lire 76.480,5 milioni per la riforma universitaria, sì che su tale somma possono trovare capienza gli oneri previsti dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonchè i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale, ivi compresa l'istruzione artistica, che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale, a carattere secondario, propedeutico agli studi universitari, da organizzarsi in ciascun capoluogo di provincia dai provveditori agli studi d'intesa con le Università, che ne assumono la direzione e la responsabilità didattica.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale, ivi compresa l'istruzione artistica, continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo; allo stesso anno accademico sono, inoltre, estese le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di Magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Art. 2.

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti

didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti fissato dal Consiglio di facoltà.

Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del Consiglio di Facoltà, che decide tenuto anche conto delle esigenze della preparazione professionale.

Art. 3.

Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.

Art. 4.

Gli incarichi di insegnamento conferiti nelle Università o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, sono, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prorogati per l'anno accademico 1970-71, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.

Il presente articolo non si applica agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.

Art. 5.

Con effetto dal 31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati.

Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente è assegnato alla seconda e alla prima

classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente.

All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti.

Il periodo di servizio prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio è utile ai fini del passaggio alla prima classe.

Art. 6.

Per l'anno 1969 il termine per il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è spostato al 30 novembre 1969.

Il bando dei concorsi a cattedre universitarie, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è sospeso, a partire dal 1970, fino all'emanazione di nuove norme disciplinanti l'intera materia.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

Art. 7.

La maggiore somma da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentata di lire 5.000 milioni.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8.000.000.000 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.